



COMUNE DI SEPINO

Provincia di Campobasso

Regolamento comunale disciplinante la presenza di cani nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, nonché sulla loro detenzione all'interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree.

**Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
N° 07 del 29/07/2005.**

05/233



COMUNE DI SEPINO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 DEL 29/07/2005

OGGETTO: *Regolamento comunale disciplinante la presenza di cani nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, nonché sulla loro detenzione all'interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree.*

L'anno duemilacinque, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore venti e quarantacinque minuti, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.

Presenti:

- 1) *Arienzale Libero, Sindaco*
- 2) *Petta Domenico, Consigliere Anziano*
- 3) *Cusano Giuseppe, Consigliere*
- 4) *Pensiero Cristina, Consigliere*
- 5) *Lardieri Fernando, Consigliere*
- 6) *Rucci Giuseppe, Consigliere*
- 7) *Zeoli Gino, Consigliere*
- 8) *Martino Ivano, Consigliere*
- 9) *Buono Stefano, Consigliere*

Assenti:

- 1) *Mottillo Nicola, Consigliere*
- 2) *Arcari Antonio, Consigliere*
- 3) *Bertinieri Fiorangelo, Consigliere*
- 4) *Zepedeo Mariangelo, Consigliere*

COMUNE DI SEPINO

Il sottoscritto Messaggio Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio il presente atto dal 3-8-05 al 16-8-05

Sepino, li 19-8-05

IL MESSAGGIO COMUNALE

COMUNE DI SEPINO

Il sottoscritto Messaggio Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio il presente atto dal 23-8-05 al 7-9-05

Sepino, li 8-9-05

IL MESSAGGIO COMUNALE

Partecipa il *Segretario Comunale, Dott. Paolo D'Anello.*

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Si dà atto a verbale che entra in aula il Consigliere Sig. ARCARI Antonio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'entrata in vigore della legge 14.08.1991, n.281, ha rappresentato una svolta epocale sul piano culturale, imponendo "per legge" una diversa considerazione del rapporto uomo-animale;

CONSIDERATO che la Regione Molise, nel recepire la normativa sopra citata, con propria legge n.11 del 4.3.1992, ha ripartito le competenze vecchie e nuove in materia di prevenzione del randagismo, tra la stessa regione, ASL e Comuni;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore delle citate normative, è stata superata, senza alcun periodo di transizione, la previgente disciplina che consentiva la soppressione dei cani catturati e non reclamati e ritirati dai possessori entro tre giorni, imponendo con ciò soprattutto ai Comuni un obiettivo di efficiente gestione del fenomeno apparso subito arduo soprattutto dal punto di vista economico;

RITENUTO di dover agevolare la convivenza tra l'uomo e la popolazione canina con l'adozione di un regolamento applicativo delle recenti riforme, regolamento che dovrà soprattutto affrontare il fenomeno del randagismo alla radice attuando su vasta scala:

-l'anagrafe canina, scrupolosamente aggiornata;

-i tatuaggi;

-applicazione delle sanzioni;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8.2.1954 n.320;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 27.08.2004;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato del Decreto legislativo n.267 del 18 Agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario;


ACQUISITO il parere del responsabile del servizio interessato;

UNANIME DELIBERA

Di approvare l'unito regolamento dettante modalità per la detenzione dei cani sul territorio comunale che consta di n. 13 articoli.



25/133



COMUNE DI SEPINO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 DEL 29/07/2005

OGGETTO: *Regolamento comunale disciplinante la presenza di cani nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, nonché sulla loro detenzione all'interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree.*

L'anno duemilacinque, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore venti e quarantacinque minuti, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.

Presenti:

- 1) *Arienzale Libero, Sindaco*
- 2) *Petta Domenico, Consigliere Anziano*
- 3) *Cusano Giuseppe, Consigliere*
- 4) *Pensiero Cristina, Consigliere*
- 5) *Lardieri Fernando, Consigliere*
- 6) *Rucci Giuseppe, Consigliere*
- 7) *Zeoli Gino, Consigliere*
- 8) *Martino Ivano, Consigliere*
- 9) *Buono Stefano, Consigliere*

Assenti:

- 1) *Mottillo Nicola, Consigliere*
- 2) *Arcari Antonio, Consigliere*
- 3) *Bertinieri Fiorangelo, Consigliere*
- 4) *Zepedeo Mariangelo, Consigliere*

COMUNE DI SEPINO

Il sottoscritto Messaggio Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio il presente atto

dal 3-8-05 al 16-8-05

Sepino, li 19-8-05

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI SEPINO

Il sottoscritto Messaggio Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio il presente atto

dal 23-8-05 al 7-9-05

Sepino, li 8-9-05

IL MESSO COMUNALE

Partecipa il *Segretario Comunale, Dott. Paolo D'Anello.*

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Si dà atto a verbale che entra in aula il Consigliere Sig. ARCARI Antonio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'entrata in vigore della legge 14.08.1991, n.281, ha rappresentato una svolta epocale sul piano culturale, imponendo "per legge" una diversa considerazione del rapporto uomo-animale;

CONSIDERATO che la Regione Molise, nel recepire la normativa sopra citata, con propria legge n.11 del 4.3.1992, ha ripartito le competenze vecchie e nuove in materia di prevenzione del randagismo, tra la stessa regione, ASL e Comuni;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore delle citate normative, è stata superata, senza alcun periodo di transizione, la previgente disciplina che consentiva la soppressione dei cani catturati e non reclamati e ritirati dai possessori entro tre giorni, imponendo con ciò soprattutto ai Comuni un obiettivo di efficiente gestione del fenomeno apparso subito arduo soprattutto dal punto di vista economico;

RITENUTO di dover agevolare la convivenza tra l'uomo e la popolazione canina con l'adozione di un regolamento applicativo delle recenti riforme, regolamento che dovrà soprattutto affrontare il fenomeno del randagismo alla radice attuando su vasta scala:

-l'anagrafe canina, scrupolosamente aggiornata;

-i tatuaggi;

-applicazione delle sanzioni;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8.2.1954 n.320;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 27.08.2004;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato del Decreto legislativo n.267 del 18 Agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO il parere del responsabile del servizio interessato;

UNANIME DELIBERA

Di approvare l'unito regolamento dettante modalità per la detenzione dei cani sul territorio comunale che consta di n. 13 articoli.



ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta,
2. Il medesimo regolamento è finalizzato ad attuare interventi e programmi per la prevenzione del randagismo nonché a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Sepino.

ART.1-BIS

PRINCIPI GENERALI

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.
3. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è tenuto ad iscrivere l'animale all'anagrafe canina mediante compilazione di apposita scheda da presentare al Comune entro tre mesi dalla nascita o da quando ne viene, a qualsiasi titolo in possesso;
4. L'omissione di detta iscrizione è punibile con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 75,00.

ART. 2

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 7.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

ART.3

RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 2 gli accompagnatori sono tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), di materiale impermeabile.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 100 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le



deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 a euro 50.

3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10a euro 50 ovvero, in alternativa, su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani sita all'interno di una della aree previste dall'art. 5.

4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

ART.4

MUSERUOLE E GUINZAGLI

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 2 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. Il guinzaglio quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 100.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30 a euro 180.
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 a euro 50.
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30 a euro 180.
9. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

ART.5

AREE RISERVATE

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, «aree di sgambamento dei cani», nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.
2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.
3. Nelle «aree di sgambamento dei cani», gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 3, a eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del comune o di terzi convenzionati.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 a euro 50.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 a euro 50 ovvero, in alternativa, su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani sita all'interno di una della aree previste dall'art. 5.



ART. 6

TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

1. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 a euro 50 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

ART.7

DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

1. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. Il sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile autorizzato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario /detentore dello stesso,
10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 90.
11. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30 a euro 180, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
12. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 a euro 50.

ART.8

PARTICOLARI SITUAZIONI

1. È fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi.



2. È fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.
3. Il sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
4. È vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
5. È vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 a euro 50.
7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 a euro 50.

ART.8-BIS

TUTELE DELL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI



1. Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 10/9/2004, in particolare:

- a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300;
- b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300;

2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile autorizzato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/ possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile autorizzato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

4. Le sanzioni previste nel comma 7 dell'articolo 4, nell'articolo 7 e nei commi 6 (relativamente al precetto previsto al comma 1) e 7 (relativamente al precetto previsto al comma 3) dell'articolo 8 sono aumentate di euro 10 nel minimo e di euro 50 nel massimo ogni qual volta siano relative a cani individuati dall'ordinanza ministeriale prevista dal comma 1.

ART.9

NORMATIVA DI RINVIO

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 Novembre 1981, n.689.

2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono devoluti al comune.

3. Rimane salvo quanto previsto dalla legge n. 281 del 14/8/1991, dalla legge regionale n.11 del 4.3.1992, dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR n. 320 dell'8/2/1954, dall'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/9/2004, dal codice civile e da quello penale.

ART.10

NORME DI CHIUSURA

1. La fuga, lo smarrimento o la sottrazione di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio anagrafe canina del comune.
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'articolo 4, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del c. p., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al servizio accalappiacani comunale per la cattura degli stessi.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
5. L'ufficio anagrafe canina del comune comunica alla polizia municipale, almeno ogni sei mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 8-bis; la polizia municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.
6. Parenti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a comunicare al Comune, entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambi della residenza.
7. L'abbandono di un cane è punito con la sanzione amministrativa da € 150 a 500;

ART.11

NORME TRANSITORIE

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 8-bis devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi;
4. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 prima che il cane sia acquistato o detenuto.



ART.12

Per quanto possibile le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai gatti.

ART.13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale è divenuta esecutiva.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Libero Arienzale

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo D'Anello

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 03/08/2005 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c. 1 - D.Lgs. 18/8/2000, N°267.

SEPINO, 03/08/2005

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo D'Anello

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N°267), nota N. _____ del __/__/__.

al _____ con nota protocollo N. _____ del _____

trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo (Art. 135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo D'Anello)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (Art. 134 c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
- Esame favorevole del Difensore Civico (Art. 127 c.2 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
- Conferma della deliberazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del C.C. (Art. 127 c.2 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

SEPINO, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo D'Anello
